

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO —
AFFARI INTERNI E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

60.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI PRETI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BALESTRACCI NELLO, Presidente	10, 11, 12, 15
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3	16, 18, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31	
		33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42	
		43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54	
Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):		AMATO GIULIANO, Sottosegretario di Stato alla	
Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3378);		<i>Presidenza del Consiglio</i> 9, 11, 12, 15, 16, 18	
CARIA: Aumento dell'importo del contributo alla stampa italiana all'estero (2057);		21, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39	
FERRARI MARTE ed altri: Aumento del contributo per la stampa italiana all'estero (2082);		40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53	
PUJIA e GIADRESO: Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero (2094);		ANIASI ALDO, Relatore	9, 10, 11, 15
TREMAGLIA: Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero (3602)	3	20, 23, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 44, 46, 50	
PRETI LUIGI, <i>Presidente</i>	3, 4, 8	BASSANINI FRANCO	11, 24, 25, 30, 50, 52, 53
		COLUCCI FRANCESCO	25
		GUALANDI ENRICO	46
		MACCIOTTA GIORGIO	25, 46, 53
		PIREDDA MATTEO	25, 46
		POLLICE GUIDO	4, 11, 24, 26, 29, 42, 53, 54
		RUTELLI FRANCESCO	54
		SERVELLO FRANCESCO	8, 25, 42, 46, 54
		Votazione segreta:	
		BALESTRACCI NELLO, Presidente	54

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,35.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati Alibrandi, Bandinelli, Conti, Filippini, Levi Baldini, Mastella, Quercioli, Scaramucci Guaitini e Serri sono sostituiti rispettivamente dai deputati Dutto, Rutelli, Polidori, Danini, Bassanini, Casini Pier Ferdinando, Macciotta, Cavagna e Manfredini.

Discussione del disegno di legge: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3378) e delle proposte di legge Caria: Aumento dell'importo del contributo alla stampa italiana all'estero (2057); Ferrari Marte ed altri: Aumento del contributo per la stampa italiana all'estero (2082); Pujia e Giadresco: Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero (2094) e Tremaglia: Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero (3602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese

editrici e provvidenze per l'editoria » e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Caria: « Aumento dell'importo del contributo alla stampa italiana all'estero; Ferrari Marte, Diglio, Zavettieri, Manchinu, Fiandrotti e Amodeo: « Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero »; Pujia e Giadresco: « Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero »; Tremaglia: « Aumento del contributo alla stampa italiana all'estero ».

Il relatore Aniasi ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Nel richiamarmi alla relazione svolta in sede referente, ricordo che il Comitato ristretto, assunto come testo base quello del disegno di legge n. 3378, aveva proposto alla Commissione un nuovo testo, a cui sono stati presentati dal Comitato ristretto stesso nuovi emendamenti, accolti all'unanimità e con il parere favorevole del Governo.

Gli articoli, come è noto, sono stati ampiamente discussi, in particolare quelli relativi alle concentrazioni nella stampa quotidiana, alle cooperative giornalistiche, alla pubblicità degli appalti pubblici e dei bilanci degli enti locali, ai contributi ai quotidiani, e così via.

La soluzione suggerita dal Governo per alcune specifiche questioni e che ha trovato poi il consenso della Commissione merita di essere sottolineata. In particolare mi riferisco al modo in cui si è riusciti a superare l'aspetto del collegamento, separandolo da quello del controllo delle società, assumendo il 20 per cento come tetto massimo per le società

controllate ed una percentuale diversa per quelle collegate, realizzando una norma particolarmente severa e rigorosa rispetto a quelle precedenti, tenendo conto anche delle esperienze di questi anni e delle ultime vicende che sono state oggetto di esame da parte dell'autorità giudiziaria.

Mi sembra che la soluzione adottata per le agevolazioni ed i contributi risponda all'esigenza di eliminare la natura assistenzialistica della norma, riaffermando il principio che a partire dal primo gennaio 1988 i giornali siano liberi di fissare il prezzo e tenendo anche conto del fatto che alcuni di essi non hanno risanato i loro bilanci.

Abbiamo così classificato le cooperative giornalistiche, i giornali-società (che non hanno fini di lucro e rispondono ad istanze sociali ed a determinati requisiti fissati rigorosamente — per esempio, a quello della percentuale di pubblicità rispetto ai costi di pubblicazione — nonché ad altri criteri altrettanto restrittivi) e la stampa di partito, che viene considerata debole perché ha le stesse difficoltà.

Altre norme le quali hanno formato oggetto di esame sono quelle relative alle agevolazioni dirette a favorire le innovazioni tecnologiche. Tra di esse merita di essere segnalata quella relativa alla possibilità di prepensionamento dei poligrafici dei periodici.

L'esame del testo su cui le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole e degli emendamenti ad esso presentati permetterà di avere un quadro più preciso del provvedimento che stiamo discutendo.

Complessivamente, il mio giudizio sul testo del provvedimento medesimo è molto positivo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUIDO POLLICE. Come ho avuto modo di dire ieri mattina, all'inizio della seduta dell'Assemblea, l'atteggiamento di democrazia proletaria è fortemente critico, in

primo luogo per una questione di metodo (vedremo, poi, anche le questioni di merito).

La questione di metodo riguarda il fatto che si sia ricorsi alla discussione in Commissione in sede legislativa.

Come lei sa, signor presidente, per la sua lunga esperienza di parlamentare, il ricorso all'articolo 92 del regolamento è condizionato al fatto che un provvedimento « ... riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale ».

Ora, come si può pensare che questo disegno di legge non abbia rilevanza di ordine generale ?

Nel corso di questi ultimi dieci mesi è stata sottolineata da più parti politiche l'eccezionalità del provvedimento, attinente a questioni di ordine generale come quelle della libertà di espressione e della libertà di stampa.

Perché, dunque, affidare ad una Commissione in sede legislativa la discussione su una materia che, invece, proprio per la sua rilevanza richiede un ampio dibattito da parte dell'Assemblea ?

Abbiamo provato a dare una risposta partendo dalla considerazione che si tratta di un provvedimento « di regime » perché coinvolge il sistema dei partiti ed in particolare la struttura del finanziamento di essi.

In altri termini, non si è avuto il coraggio di intraprendere un discorso di modifica della legge sul finanziamento ai partiti e si è inventato il finanziamento ai giornali di partito, cioè un modo surrettizio per distribuire ai partiti una ingente quantità di milioni.

Non vorrei, signor presidente, che questo mio atteggiamento fosse inteso come una sorta di « qualunquismo di ritorno ». So benissimo che i partiti vivono con mezzi che devono essere il più possibile trasparenti; quindi, non mi avrebbe scandalizzato un provvedimento di modifica della legge sul finanziamento dei partiti.

Invece, in questa occasione, si è voluto presentare una specie di provvedimento *omnibus* in cui inserire il finanziamento dei giornali di partito, il rifinanziamento

dell'editoria forte ed il finanziamento, necessario, dell'editoria povera, nonché provvidenze per i giornalisti e per i lavoratori dell'editoria ed un certo sistema di vendita dei giornali. Insomma, si è voluto presentare un provvedimento di rilevanza generale.

Mi meraviglia il fatto che dei parlamentari così attenti alla vita del nostro paese, i quali non perdono occasione per parlare di questioni morali, non abbiano finora detto una sola parola sugli scandalosi effetti che questo disegno di legge avrà, per esempio, su taluni giornali di informazione i quali hanno condotto la cosiddetta « campagna di pulizia morale ». Mi riferisco a giornali che vanno per la maggiore, che — guarda caso! — non hanno gridato allo scandalo e che, all'indomani dell'approvazione definitiva di questo provvedimento, intascheranno qualcosa come 7 miliardi, o come 5 miliardi di lire — di finanziamento pubblico — dei quali, per questa volta, non andranno a vedere la provenienza e neppure gli effetti.

In alcuni casi — mi riferisco a determinati giornali — tali entrate vanno a finire direttamente nelle casse di società editoriali che già adottano meccanismi di fluttuazione dei loro utili in operazioni di borsa. In altri casi, i soldi andranno direttamente nelle tasche dei padroni-direttori rimpinguandone così le casse personali. Ma — stranamente — di queste notizie non se ne leggono sui giornali, perché evidentemente i soldi non hanno colore né... puzza.

La cosa, di per sé, non mi meraviglia (come, probabilmente, non meraviglia più lei, signor presidente).

D'altronde in questo provvedimento vi sono fatti indubbiamente positivi, come il finanziamento delle testate deboli. Quel che non mi ha convinto — soprattutto nell'udire la relazione improvvisata dall'onorevole Aniasi — è stato il tentativo di considerare come debole la stampa di partito.

Insomma, non si è avuto il coraggio di dire che vi è certa stampa di partito che

stampa (nel senso di copie stampate, tirate e vendute) e certa altra « stampa di partito » che, invece, sarebbe eufemistico definire come stampa vera e propria perché si riduce, in realtà, ad una serie di bollettini, i quali tuttavia, alla fine di questa vicenda, intascheranno e « porteranno a casa » decine di miliardi. Allo stesso modo sarebbe eufemistico considerare periodico il nostro mensile, che vende non più di diecimila copie e che per effetto di questa legge si vedrà assegnati duecento milioni circa, a dimostrazione di quanto sia ingiusto questo meccanismo di finanziamento dell'editoria. Ma, indubbiamente, vi sono anche aspetti di ordine positivo, quali quelli che interessano testate gestite, informa cooperativa, testate che segnano la vita politica e culturale del nostro paese, testate di opinioni differenziate, che hanno una loro storia e che meritano il finanziamento e l'attenzione del pubblico interesse. Però, perché non prevedere un provvedimento *ad hoc*, un provvedimento-stralcio che tenga conto di queste realtà dell'editoria pubblica, un provvedimento separato da quello riguardante il finanziamento dei giornali di partito, magari attuato proporzionalmente alla tiratura dei medesimi, così realizzando, più o meno indirettamente, il finanziamento dei partiti stessi? Non si è voluta invece scegliere questa strada perché si è preferita quella di un provvedimento *omnibus*.

Il dibattito che in questi mesi si è svolto in Commissione interni e in Comitato ristretto è stato — se mi è consentito il termine — una sorta di « mercato » molto avvilente per la storia dei partiti, un mercato in cui tutti hanno cercato di perorare gli interessi della propria parte politica. E da questo punto di vista, torno a ripetere quanto ho detto prima a proposito di lottizzazione di testate di giornali da parte di agenzie di stampa, a proposito di testate radiofoniche legittime solo se un partito sceglie di avere una radio al posto di un giornale, senz'altro meno in assenza di una legge che non arriva mai, quale è appunto quella per la riforma

dell'emittenza pubblica e privata, una legge che è una sorta di « chimera », della quale tanto si parla senza mai vederne la conclusione. Anzi, grazie ai provvedimenti inseriti all'interno della normativa che ci accingiamo a varare si è ulteriormente compromesso quel tipo di legittimazione.

E sempre in tema di emittenza pubblica e privata, signor presidente, la definizione di giornale di informazione attraverso il mezzo radio è molto labile, perché i confini entro cui delinearlo sono molto ampi in assenza di uno strumento di controllo. E nonostante il Ministero delle poste ci abbia già fatto sapere di non avere strumenti sufficienti da quel punto di vista, ugualmente inseriamo un meccanismo che finanzia decine e centinaia di radio, che senz'altro in questi anni avranno svolto informazione per gran parte del loro palinsesto, che senz'altro saranno conosciute sul territorio nazionale, ma per le quali non vi è alcuno strumento in grado di determinare in quale percentuale adempiranno quella funzione nell'arco della giornata e se potranno quindi accedere ai fondi che questa legge prevede.

Mi dichiaro molto amareggiato non soltanto per il silenzio di tutti intorno a questa vicenda, ma anche per la fretta che vedo nel definirla. Mi dichiaro altresì amareggiato — ed è questa una considerazione personale che volevo fare in sede pubblica, ma che non ha avuto eco da alcuna parte — nel constatare come sia scattato il meccanismo del silenzio e della collusione da parte di forze politiche, strumenti di informazioni, *lobbies* e corporazioni, tutti uniti nel silenzio e nell'accettare uno stato di cose che, evidentemente, è per tutti conveniente. Mi si dice che il mondo va così e che bisogna prenderne atto. Però, signor presidente, vorrei che la Commissione ne fosse consapevole, vorrei che da parte dei deputati, i quali affermano che in verità questa legge è brutta così come lo è il meccanismo messo in atto, anche se necessario perché condizione essenziale per salvare giornali, testate ed esperienze giornalistiche, vi fosse l'ammissione di una realtà,

ovverosia che questo provvedimento è una delle tante scuse per far passare, sempre e comunque, tutto ciò che a parole giudicano negativo.

Dare sette miliardi al *Corriere della Sera* e considerarli aiuto all'editoria a me sembra, in un momento come questo, una cosa fuori dal mondo! Dare cinque miliardi al giornale di Scalfari nel momento in cui fa fluttuare le sue azioni in borsa, e ne mena vanto, è certo cosa che difficilmente può considerarsi come aiuto all'editoria! Significa incentivare « casse di san Vincenzo » o « di sant'Antonio », significa favorire strutture le quali, poi, non perdono occasione per attaccare questo Stato assistenzialista, questo modo di governare.

Signor presidente, preannunciò la presentazione di una serie di emendamenti volutamente, naturalmente e sanamente provocatori, intesi a sopprimere quegli articoli attinenti alle considerazioni fin qui svolte; preannunciò emendamenti con i quali propongo la soppressione delle provvidenze previste per l'editoria forte, così da canalizzarli, invece, verso l'editoria debole.

Il mio appello non è accolto dalle forze politiche. Mi sono attivato, infatti, per far sì che questo provvedimento fosse rimesso all'Assemblea, ma da parte dei colleghi ho ricevuto scarse adesioni (soltanto venti firme). Evidentemente è mancata la giusta sensibilità e soprattutto ha funzionato da deterrente il richiamo dei singoli partiti.

Da ciò è derivata l'impossibilità di discutere di questioni di rilevante importanza in maniera ampia e con ripercussioni esterne al Parlamento.

Il gruppo di democrazia proletaria — è bene ricordarlo — non è presente nella Commissione interni dell'altro ramo del Parlamento ed in sostanza con questo tipo di procedura ci viene tolta la possibilità di portare avanti una battaglia e di raccogliere eventuali adesioni.

Poiché si tratta di un provvedimento *omnibus*, numerose proposte sono state avanzate in materia dalle organizzazioni sindacali, con richieste di modifica da

parte della CGIL, della CISL e della UIL, nonché dalla federazione nazionale della stampa. I quesiti e le discussioni vertevano in particolare sulle dotazioni finanziarie, sulla gestione del fondo per il finanziamento agevolato e sui poteri della commissione paritetica.

Rivolgo un appello all'onorevole Amato al fine di conoscere quale debba essere il meccanismo capace di controllare, per esempio, la percentuale di informazioni che riescono a realizzare le radio private.

Sono state messe le mani su una legge che compromette definitivamente la riforma dell'emittenza privata ed io voglio auspicare che venga istituita una commissione in grado di assolvere ai propri compiti di controllo, anche se — voglio sottolinearlo — in maniera limitata.

Vorrei poi che mediante questa legge *omnibus* si tenessero nel dovuto conto le misure a favore dei dipendenti (impiegati e operai) delle società editrici di periodici, estendendo ad essi il trattamento di integrazione salariale per il prepensionamento ed altri benefici e, inoltre, che si prendessero in considerazione le sollecitazioni che vengono dalla federazione nazionale della stampa, che non sono state inserite nel presente provvedimento.

Perché, tanto per fare un esempio, non vi è traccia di norme riguardanti i pubblicisti, che lavorano presso alcuni periodici e quotidiani, ed i praticanti, che vengono penalizzati nel rinnovo della legge n. 416?

Infine dichiaro di non concordare neppure con l'ottimismo di fondo manifestato dal relatore e da vari altri colleghi intervenuti in ordine alle testate a gestione cooperativa, per le quali non si prospettano soluzioni ottimali. Si stanziavano, infatti, soltanto fondi lasciando aperti problemi di salvataggio che si riproporranno inevitabilmente a breve scadenza.

Do atto al sottosegretario Amato di essersi sempre dichiarato disponibile e attento nei confronti delle testate editoriali; nonostante ciò con il provvedimento al

nostro esame si affronta il problema dell'editoria senza tener conto delle società editoriali deboli quali, ad esempio, quelle che agiscono in provincia e che sopravvivono con grandi difficoltà. Alcune di esse non trovano l'aiuto degli enti locali e dello Stato, procedendo stentatamente nella frastagliata vita editoriale del nostro paese.

Io non voglio affrontare discorsi moralistici, ma è bene dire che questo provvedimento rappresenta un vero e proprio « regalo di Natale » per i partiti politici, le case editrici e gli editori, soprattutto quelli rampanti. Alla vigilia di queste feste, infatti, essi tireranno un sospiro di sollievo rispetto alla disattenzione con cui lo Stato governa ed elargisce mezzi; quello Stato che essi non perdono occasione di attaccare.

L'unico dato positivo che emerge da tutta questa operazione è rappresentato dal fatto che, per lo meno, alcuni giornali trarranno benefici e alcune voci libere potranno continuare a farsi sentire. Ma questa è una ben magra soddisfazione.

Desidero, in conclusione, porre l'accento sulle considerazioni del presidente Labriola, espresse in sede di formulazione del parere presso la I Commissione affari costituzionali, che non a caso consiste in un nulla osta e non in un parere favorevole. In realtà si tratta di un duro attacco al sistema dei partiti, ai perversi meccanismi che vengono attuati ed è sintomatico delle difficoltà in cui vengono a trovarsi alcuni parlamentari, nel caso specifico alcuni legislatori.

Il presidente Labriola ha, tra l'altro, dichiarato che « la materia in questione appare molto fluida, soggetta a numerose mutazioni dal punto di vista della cultura giuridica oltre che dell'approccio politico », sottolineando altresì « di essere assolutamente convinto che i provvedimenti di sostegno pubblico all'editoria e alla stampa periodica debbano essere fatti risalire sempre di più ai problemi del sistema politico e sempre meno al tema della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione. Sulla base di queste premesse,

avendo quindi specifico riguardo ai principi contenuti negli articoli 1, 2, 3, 4 e 49 della Costituzione e tenuto conto della difficile opera di mediazione politica che si è svolta nell'ambito della Commissione interni, propone di esprimere il parere nella formula del nulla osta all'ulteriore *iter* del progetto di legge. Da un lato, infatti, ritiene che tale opera di mediazione meriti apprezzamento e, quindi, un impegno a non ostacolare l'*iter* provvedimento; dall'altro, osserva che proprio l'avvenuta compensazione di diverse esigenze suggerisce di non esprimersi nella forma del parere favorevole, che potrebbe aprire presso la Commissione di merito una fase di ulteriori modifiche al testo elaborato. In questo senso, la formula del nulla osta si motiva anche per la necessità di garantire alla I Commissione di potere comunque esprimere il proprio parere sugli eventuali emendamenti che venissero apportati al testo unificato all'ordine del giorno. Concludendo, sottolinea la necessità che questa motivazione del parere venga segnalata al Presidente della Camera ed al Segretario generale, affinché gli Uffici siano pronti ad intervenire al fine di garantire le competenze della I Commissione ad evitare il verificarsi di deroghe al dettato regolamentare per quel che attiene all'espressione dei pareri nell'ambito del provvedimento in sede legislativa ».

Dunque, esprimo con molta tranquillità la mia opposizione a questo provvedimento, che è opposizione tutta politica giacché non sarà espressa attraverso un voto.

Vorrèi che si levasse almeno una voce di dissenso, che dicesse: « voterò a favore di questa legge perché essa è frutto di un patto tra partiti, ma riconosco che è una sporca legge ! ».

FRANCESCO SERVELLO. Non voglio riferirmi alle ultime parole pronunciate dall'onorevole Pollice, che costituiscono evidentemente una provocazione (spero in senso buono). Desidero soltanto osservare che è urgente varare questo provve-

dimento perché la precedente normativa in materia è scaduta e tutte le società editoriali — sia quelle « in buona salute », sia quelle in condizioni gravi — hanno programmato l'intervento, nel 1986, di una legge che quanto meno contenga le provvidenze tradizionali. Dunque, è per colpa del Parlamento e del Governo che si è arrivati con ritardo a questa discussione.

Pertanto, pur esprimendo varie riserve su talune parti del testo legislativo in discussione e sul permanere di alcune provvidenze a favore di gruppi editoriali i quali potrebbero farne a meno, tuttavia riteniamo che il provvedimento abbia, nel suo complesso, un « respiro » limitato nel tempo ma tale da permettere a tutte le aziende interessate di risanarsi e di rimettersi al passo con le esigenze tecnologiche e con quelle di mercato.

Che, poi, vi siano dei sostegni alla stampa debole e segnatamente a quella di partito è, a nostro avviso, un'esigenza da tutti avvertita a meno che non si voglia che il mercato si svolga in una condizione di cosiddetta « libertà » che, in sostanza, può dare luogo a forme di prevaricazione nei confronti della pubblica editoria, quotidiana e non quotidiana.

Per questi motivi abbiamo voluto esprimere varie riserve, pur essendo favorevoli al provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Desidero anch'io esprimere la mia opinione.

Sono d'accordo su questo provvedimento, tuttavia, condivido nella sostanza quanto è stato detto dal presidente della I Commissione.

In particolare, non comprendo perché si voglia dare tanto denaro a giornali che, oggi, sicuramente non sono in passivo e che, anzi, guadagnano abbastanza bene. Uno di essi — che non voglio nominare — ogni tanto apre una propria sede in qualche città per potere vendere di più in certe regioni.

Mi sembra, insomma, che questo provvedimento sia, per tali giornali, una specie di « dono ».

Altra questione è quella del finanziamento ai partiti.

È giusto che lo Stato cerchi di aiutare la stampa di partito perché — come ognuno sa — i partiti non riescono a guadagnare attraverso le loro testate, le quali sono sempre, o quasi sempre, in passivo.

Qualcuno potrebbe obiettare: perché non si aumenta il finanziamento ai partiti?

A tale obiezione si può rispondere che — come tutti sanno — se si aumenta il finanziamento ai partiti, si provocano le proteste di quei giornali che, con questo provvedimento, stanno per ricevere un sacco di quattrini. Se, invece, si procede come si sta procedendo, essi — perché beneficiati assai più di quanto non lo siano i partiti attraverso i loro giornali, sempre molto modesti — non protestano.

Desidero aggiungere che non sono molto convinto del trattamento che viene riservato ai rivenditori di giornali. Si tratta di una categoria spesso umile, costretta a pesanti orari di lavoro ed il più delle volte, salvo casi eccezionali, non compensata da guadagni adeguati. Esprimo quindi il timore che gli edicolanti possano trovare nocimento dalle norme di questa legge. È questa una mia convinzione che ritengo fondata perché sono convinto che potrebbe verificarsi una situazione a causa della quale taluni edicolanti, soprattutto quelli delle zone periferiche, potrebbero percepire guadagni addirittura non più sufficienti e comunque scarsamente remunerativi della loro attività. Ci troviamo quindi di fronte ad una categoria che senz'altro non viene trattata nel migliore di modi, e ciò dimostra che la normativa al nostro esame è favorevole soprattutto agli interessi degli editori, i quali, del resto, nelle sedi di tutti i partiti hanno fatto sentire la loro voce al fine di ottenere determinati risultati.

Fatte queste premesse, concludo il mio intervento ribadendo, ancora una volta, di condividere pienamente il giudizio espresso dal presidente della I Commissione, onorevole Labriola.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Nel corso della discussione sulle linee generali, da parte degli intervenuti sono state dette cose senz'altro serie e che, come tali, meriterebbero di essere esaminate con attenzione. Tuttavia, ritengo di aver sufficientemente chiarito gli aspetti su cui sono state espresse perplessità nelle relazioni svolte nel corso dell'esame in sede referente.

Certo, le tesi da me esposte non hanno convinto l'onorevole Pollice, ma questo, ovviamente, non toglie nulla alla validità delle sue ipotesi che, peraltro, né la Commissione né il Comitato ristretto hanno condiviso. Aggiungo che in sede di Comitato ristretto è stato altresì anticipato il contenuto, ancorché non formale, di emendamenti presentati dall'onorevole Pollice, emendamenti che non sono stati inseriti nel testo che la Commissione si accinge ad esaminare, ma che, comunque, potranno ugualmente essere considerati in sede di esame degli articoli.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Intendo anzitutto precisare che il provvedimento affida il controllo sulle testate radiofoniche al Ministero delle poste e telecomunicazioni che — come precisato nella legge — può avvalersi della guardia di finanza. Al collega Pollice desidero ricordare che, in verità, vi è stata una qualche contraddizione tra la legittima preoccupazione per le testate deboli (ed è stata la preoccupazione che ha guidato poi la Commissione nell'evitare di assegnare contributi solo alle testate di partito) e l'orientamento prevalso, nel senso che i contributi alle testate di partito potevano essere dati nell'ambito di una disciplina che riguardasse le testate fuori mercato.

La preoccupazione della Commissione è stata che prendendo contributi per le testate deboli si potesse consentire un allar-

gamento non debito del contributo stesso. Ripeto, questo è il rischio che la Commissione ha cercato di contrastare, ma che, in qualche modo, è *in re ipsa*.

Del resto, talune testate, quali *la Repubblica*, *Corriere della Sera*, *la Stampa*, eccetera, sono soggetti definiti nei confronti dei quali è stabilito il *quantum*, non il rischio. La legge, da questo punto di vista, prevede la fine dei contributi nel 1987, e questo particolare l'onorevole Pollice non ha voluto ricordarlo. La legge prevede, altresì, l'apertura dei contributi alle testate deboli, ma con la preoccupazione che è stata di tutti, ovverosia che questi finiscano in un pulviscolo di quattrini buttati al vento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
NELLO BALESTRACCI

ALDO ANIASI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base per la discussione il disegno di legge n. 3378 nel nuovo testo approvato dalla Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

1. Al comma 4-bis dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte infine le seguenti parole:

« c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che non si applichi l'ipotesi di cui al precedente quarto comma ».

2. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisto. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal comma primo dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono anche disgiuntamente:

a) la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

b) il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite ».

3. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani i quali attraverso esplicita men-

zione riportata in testata risultino essere organi ufficiali di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, sono esentate dall'osservanza degli obblighi di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo. L'esenzione si applica a condizione che le predette imprese non pubblichino altri giornali quotidiani.

Le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciarmente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici e di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici ».

4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui al settimo comma dell'articolo 1 ».

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 5.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: non si applichi con l'altra: ricorra.

1. 1.

Al comma 2, nono rigo dal capoverso, sostituire la parola: l'acquisto con le altre: l'acquisizione del controllo.

1. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: anche disgiuntamente.

1. 3.

Al comma 3, sopprimere il primo capoverso (per coordinamento con l'articolo 7-bis) e al secondo capoverso, premettere le parole: I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e.

1. 4.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Preciso che tutti gli emendamenti presentati a mio nome sono stati in realtà esaminati dal Comitato ristretto nella giornata di ieri e approvati all'unanimità da tutti i membri.

FRANCO BASSANINI. Chiedo all'onorevole Pollice, che in sede di discussione sulle linee generali ha espresso preoccupazioni e riserve che anche noi condividiamo, di valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 (di cui è già stata data lettura) e quello volto a sopprimere l'articolo 2 (già preannunciato e che sarà letto successivamente).

Vorrei che i colleghi appartenenti al gruppo di democrazia proletaria riflettessero su questi due articoli che rappresentano un punto di indiscutibile miglioramento dell'ordinamento, per ciò che concerne una interpretazione autentica di norme che, anche dopo la elaborazione della legge n. 416, hanno posto problemi in tal senso.

GUIDO POLLICE. Insisto per la votazione di entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pollice 1. 5.

ALDO ANIASI. Mi dichiaro contrario.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 1. 5, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 2.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 3.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 1. 4.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 1-bis non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così sostituito:

« Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del 10 per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al 2 per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa ».

2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così sostituito:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo ».

3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gen-

naio 1985, n. 1, le parole: « del 5 per cento » sono sostituite dalle altre: « 2 per cento ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana).

1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo:

a) giunga ad editare o a controllare società che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

b) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

c) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate che abbia tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni;

d) diventi titolare di collegamenti con società editrici di giornali quotidiani

la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

2. Il controllo è definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del settimo comma dell'articolo 1 della presente legge. I rapporti di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della società editrice da parte di società direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento è definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, è rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una società direttamente o indirettamente controllata.

3. Le disposizioni del comma precedente costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonché il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al primo comma.

5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal comma precedente o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di società diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Ga-

rante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.

6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente l'adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice. Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parità di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le disposizioni dei precedenti commi quarto, quinto e sesto.

8. Le imprese editrici di cui ai commi precedenti perdono il diritto a godere delle provvidenze ed agevolazioni previste dalla presente legge per il periodo durante il quale sussiste la posizione dominante.

9. L'impresa che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunga ad editare o controllare società editrici che editino giornali quotidiani, la cui tiratura annua superi un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia, perde per l'anno solare successivo a quello in cui abbia superato tale limite il diritto a tutte le provvidenze ed agevolazioni di cui alla presente legge.

10. Il Garante di cui all'articolo 8 della presente legge, deve presentare domanda al tribunale competente:

a) ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al terzo comma;

b) domanda di adozione dei provvedimenti necessari quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al quarto comma.

11. L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

12. Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

13. È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo o il collegamento. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2 della presente legge, dell'avvenuta proposizione delle azioni di cui al nono comma del presente articolo.

14. L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato.

L'onorevole Pollice ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 10.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

L'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è così sostituito:

« Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che,

per effetto degli atti di cui ai commi terzo e quarto del presente articolo:

a)

b) giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata e che complessivamente abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie tirate nell'ambito della regione;

c)

d) diventi titolare di collegamenti o di collegamenti e di posizioni di controllo con società editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore nell'anno solare precedente al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

2. 9.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: ai commi terzo e quarto con le altre: ai commi quarto e quinto.

2. 1.

Al comma 1, aggiungere tra una lettera e l'altra la parola: ovvero.

2. 2.

Al comma 2, quarto rigo, sostituire le parole: della presente legge con le altre: della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge.

2. 3.

Al comma 2, al quinto rigo, sostituire le parole: I rapporti di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge con le altre: I rapporti di cui al richiamato settimo comma.

2. 4.

Al comma 10, sostituire le parole: della presente legge con le altre: della legge 5 agosto 1981, n. 416.

2. 5.

Al comma 10, lettera a), sostituire la parola: terzo con la parola: quarto.

2. 6.

Al comma 10, lettera b), sostituire la parola: quarto con la parola: quinto.

2. 7.

Al comma 12, sostituire le parole: adotta entro quindici giorni con le altre: decide entro quindici giorni sull'adozione dei.

2. 8.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 2. 10 e 2. 9 e favorevole a tutti gli altri.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti 2. 10 e 2. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 2. 10, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 2. 9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 5, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 6, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 7, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 8, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Cooperative giornalistiche).

1. I commi quarto e quinto dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della presente legge le cooperative di giornalisti devono associare almeno il 50 per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime, ovvero, nel caso in cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari re-

quisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi.

Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il 50 per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al settimo rigo del capoverso, sostituire la parola: in con l'altra: di.

3. 1.

All'ottavo rigo aggiungere dopo le parole: impresa cessata le altre: ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata.

3. 2.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio.* Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Pubblicità di amministrazioni pubbliche).

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione

degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani o periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al primo comma sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma primo di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, è istituita una commissione, nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale sono inclusi i rappresentanti delle categorie operanti nel settore della stampa, dell'editoria e della pubblicità, che formula pareri alla Presidenza del Consiglio e alle singole amministrazioni statali, ai fini del coordinamento e della promozione della pubblicità su quotidiani e periodici da parte delle amministrazioni stesse con particolare riferimento all'illustrazione delle leggi e della loro applicazione e alla promozione di una più diffusa conoscenza delle relative problematiche nonché sui servizi, le strutture e il loro uso. La ripartizione di tale pubblicità deve avvenire senza discriminazione e deve tenere conto delle testate che per

loro natura raggiungono i soggetti specificamente interessati.

7. A tal fine le amministrazioni statali interessate dovranno presentare entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dello Stato progetti di massima con la illustrazione della pubblicità da svolgere, degli organi di stampa prescelti e della copertura finanziaria in riferimento all'apposito capitolo di bilancio, nonché dei soggetti, coinvolti direttamente o indirettamente nella realizzazione dei progetti stessi, prescelti a trattativa privata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, previa in ogni caso gara esplorativa, ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

8. La commissione istituita ai sensi del precedente quinto comma si esprime sulla assegnazione a progetti motivatamente prescelti di un contributo sulle spese necessarie alla loro realizzazione a valere su un fondo istituito presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le dotazioni finanziarie del fondo, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di un miliardo per l'esercizio finanziario 1987 e dal venti per cento delle somme complessivamente stanziare da tutte le amministrazioni statali nel capitolo di bilancio, di cui al precedente primo comma, negli anni successivi.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la multa da lire un milione a 10 milioni.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 8, sopprimere le parole: per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sostituire al secondo rigo la parola: quinto con l'altra: sesto.

4. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. Le regioni, le province, i comuni con più di 20.000 abitanti, i loro consorzi e le aziende municipalizzate soggette all'articolo 27-*nonies* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, devono pubblicare in estratto, su almeno due giornali quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico, i rispettivi bilanci.

2. L'estratto deve essere compilato secondo un modello che sarà stabilito con decreto del Presidente della Repubblica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel quale saranno evidenziate le principali poste attive e passive, al fine di assicurare il massimo di comprensibilità e trasparenza ai documenti stessi. La pubblicazione sarà effettuata entro tre mesi dall'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti.

3. Le norme di cui alla legge si applicano anche nel caso di appalti di forniture e servizi pubblici, salvo che si proceda a trattativa privata.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole: Le norme di cui alla legge *con le altre:* Le norme in materia di pubblicità degli appalti pubblici.

5. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

(Autorizzazioni per la vendita).

1. L'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — (Autorizzazioni per la vendita). — Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

a) deve essere prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta;

b) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona

o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

c) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

d) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari o montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

e) per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, qualora richiesta, comprende anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati nei piani comunali di cui al presente articolo.

I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

In ogni caso, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche in assenza del piano comunale. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in

ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre;

d) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Le imprese editrici e le imprese distributrici sono tenute a rifornire dei giornali e periodici le rivendite autorizzate ai sensi del presente articolo.

I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ».

2. I redditi derivanti dalla attività di rivendita non sono soggetti all'ILOR.

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 6.

6. 8.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, primo capoverso, sostituire le parole: ai seguenti criteri con le altre: ai criteri di cui al successivo comma.

6. 1.

Al primo comma, terzo capoverso, sostituire le parole: in terzo grado con le altre: fino al terzo grado.

6. 2.

Al primo comma, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.

6. 3.

Al primo comma, sostituire il nono capoverso con il seguente:

In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita, anche ad esercizi esistenti compresi tra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita, ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

6. 4.

Al primo comma, all'undicesimo capoverso, lettera a), quarta riga, sostituire le parole: di pubblicazioni a contenuto particolare con le altre: di pertinenti pubblicazioni specializzate; e alla lettera b) sostituire le parole: a contenuto particolare con le altre: specializzate.

6. 5.

Al primo comma, sopprimere il penultimo capoverso.

6. 6.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

6. 7.

ALDO ANIASI, Relatore. Dichiaro di essere contrario all'emendamento Pollice 6. 8 e favorevole all'emendamento del Governo 6. 7.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario all'emendamento Pollice 6. 8 e favorevole agli emendamenti del relatore 6. 1, 6. 2, 6. 3, 6. 4, 6. 5 e 6. 6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 6. 8, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 1, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 2, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 3, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 4, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 5, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 6. 6, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 6. 7, cui si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(Contributi ai quotidiani).

1. I contributi di cui all'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati fino al 31 dicembre 1987 con le modalità che seguono.

2. Per l'anno 1986 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani anche se la loro stampa avviene in tutto o in parte all'estero, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

a) lire 55 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

b) lire 51 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

c) lire 33 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

d) lire 28 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

3. Per l'anno 1987 i contributi di cui al precedente comma sono ridotti del 30 per cento.

4. Tali contributi sono proporzionalmente ridotti corrispondentemente al relativo scaglione di tiratura nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di

pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59.

5. I contributi sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

6. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

7. I contributi sono aumentati del 15 per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

8. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno e di cui siano stati pubblicati almeno centoventi numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Per le pubblicazioni di nuova edizione la condizione si considera realizzata qualora siano stati pubblicati almeno duecento-quaranta numeri nel primo anno dall'inizio delle pubblicazioni.

9. Per i fini di cui al presente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, documentati con le copie delle relative fatture, anche nell'ipotesi di acquisto di carta mediante le prenotazioni mensili notificate all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

10. I contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate, ma non oltre un semestre dal termine di presentazione delle domande e purché sia stata verificata l'esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato il 60 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dall'impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo.

11. Qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un anno. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarato risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al punto 2) del nono comma del presente articolo.

12. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a trattenere sui contributi determinati ai sensi dei commi precedenti una somma non superiore al 30 per cento degli stessi ed a fornire alle imprese editrici in sostituzione di tale somma quantitativi di carta del tipo e del formato utilizzato per la stampa delle singole testate, calcolati sulla base del prezzo minimo vigente per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

13. Il Comitato interministeriale per i prezzi accerta il prezzo minimo di cui al comma precedente, al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno, in relazione alla fornitura del quantitativo di carta in conto contributi rispettivamente per il primo ed il secondo semestre.

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7, escluso il comma 7.

7. 5.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Premettere, al comma 1, le parole: Salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 7-bis.

7. 1.

L'onorevole Pollice ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

7. 6.

Sopprimere il comma 3.

7. 7.

Sopprimere il comma 4.

7. 8.

Sopprimere il comma 5.

7. 9.

Sopprimere il comma 6.

7. 10.

Sopprimere il comma 7.

7. 11.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 7, sopprimere le parole: per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 46, nonché.

7. 2.

L'onorevole Pollice ha presentato i seguenti emendamenti:

Inserire dopo il settimo comma il seguente:

Nel caso di acquisto della testata da parte della cooperativa gionalistica, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge, è riconosciuto un ulteriore contributo alla cooperativa acquirente, pari ad un terzo del prezzo di vendita. Tale contributo do-

vrà essere corrisposto entro e non oltre sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto acquisto.

7. 3.

Sopprimere il comma 8.

7. 12.

Sopprimere il comma 9.

7. 13.

Inserire alla fine dell'articolo 7:

14. È fatto obbligo alle società che, sulla base dell'ultimo bilancio depositato, redatto ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiano conseguito utili, di reinvestire le provvidenze di cui al presente articolo nell'impresa editoriale, in favore dello sviluppo dell'occupazione, dell'attività produttiva, della professionalità addetta al settore. La violazione del suddetto obbligo comporta la decadenza dal diritto a tutte le provvidenze e alle agevolazioni di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

7. 4.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario agli emendamenti Pollice 7. 5, 7. 6, 7. 7, 7. 8, 7. 9, 7. 10, 7. 11, 7. 3, 7. 12, 7. 13 e 7. 4.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario agli emendamenti Pollice testé elencati dal relatore e di essere favorevole agli emendamenti del relatore 7. 1 e 7. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 5, di cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 1, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 6, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 7, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 8, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 9, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 10, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 11, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7. 2, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

FRANCO BASSANINI. Dichiaro che avrei votato a favore dell'emendamento

Pollice 7. 3 se esso non avesse posto un problema di copertura finanziario per far fronte all'ulteriore onere che in esso si prevede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di massima, l'emendamento Pollice 7. 3, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo. Preciso, altresì, che in caso di approvazione l'emendamento sarà inviato alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 12, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 13, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 7. 4

GUIDO POLLICE. Dietro suggerimento della Federazione della stampa — ma anche perché ne sono convinto — desidero svolgere alcune brevi considerazioni sull'emendamento 7. 4, da me presentato.

Il legislatore con la legge n. 416 del 1981 si era posto l'obiettivo di favorire, nell'arco di un quinquennio, il risanamento morale ed economico dell'editoria italiana. Dal punto di vista delle condizioni economiche delle aziende editrici, la legge, come è ormai universalmente sostenuto, ha avuto effetti sicuramente positivi, grazie anche agli interventi legislativi successivi al 1981, che hanno contribuito soprattutto a rendere più agili le procedure di accertamento e liquidazione delle provvidenze.

Il disegno di legge n. 3378 muove però dalla considerazione che non appare opportuno abbandonare il settore dell'editoria alla disciplina delle sole leggi di mercato, proprio quando più difficile, in assenza di un'espressione regolamentazione del settore radiotelevisivo, si è fatto l'accesso della stampa al mercato pubblicitario.

La Federazione della stampa ritiene — ed io con essa — che non si possa non tenere conto del fatto che l'adozione di un sistema di contributi a fondo perduto « a pioggia » — quale è previsto nella legge n. 416 e mantenuto nel disegno di legge n. 3378 — mal si concilia con le obiettive situazioni delle imprese destinatarie, le quali, in gran parte risanate, finirebbero paradossalmente per distribuire agli azionisti, sotto forma di utili, il denaro pubblico.

La Federazione della stampa propone — ed io con essa — di inserire, alla fine dell'articolo 7 del disegno di legge in discussione un comma che imponga, nel caso di imprese in attivo, di utilizzare le risorse finanziarie pubbliche in favore dello sviluppo dell'occupazione e degli investimenti.

Mi sembra del tutto evidente che l'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche debba avvenire nel senso proposto dalla Federazione della stampa.

FRANCESCO SERVELLO. Mi pare che l'emendamento 7. 4 rientri nello spirito del provvedimento, che è di sostegno all'editoria perché essa si risani.

Se, una volta risanatasi l'editoria, risultassero degli utili, sarebbe opportuno muoversi in direzione del reinvestimento di questi ultimi al fine di sviluppare l'occupazione e di premiare la professionalità.

Pertanto, dichiaro che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'emendamento 7. 4.

FRANCO BASSANINI. Invito la Commissione a valutare positivamente l'emendamento 7. 4.

Non vi è dubbio che l'articolo 7 ponga qualche problema, dal momento che in esso si fa riferimento non già ad un settore debole della stampa (che sarebbe giusto sostenere per garantire il pluralismo nell'informazione), ma al settore forte, che è già in attivo e non richiede, pertanto, sostegno pubblico.

La proposta avanzata dalla Federazione della stampa ed appoggiata dai colleghi di democrazia proletaria permetterebbe di dare destinazione positiva al sostegno pubblico. Per tale motivo, ritengo che essa debba essere considerata in una corretta ottica interpretativa di questo provvedimento.

GIORGIO MACCIOTTA. Anch'io desidero sottolineare l'opportunità dell'emendamento 7. 4 che — come ha detto l'onorevole Servello — corrisponde allo spirito che anima il provvedimento in discussione.

Pertanto, ritengo che l'emendamento in esame meriti — pur se con qualche aggiustamento formale — di essere apprezzato ed approvato dalla Commissione.

MATTEO PIREDDA. Signor presidente, anche se in linea di massima dichiaro di condividere quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, ho qualche perplessità sulla stesura del testo di questo emendamento. Infatti, che senso ha dire « in favore dello sviluppo dell'occupazione »? Più opportuno, a mio avviso, sarebbe stabilire di reinvestire gli utili per il miglioramento dell'azienda.

Inoltre, qualche dubbio mi deriva anche dalla previsione che vincola l'utilizzo di tutti gli utili nella direzione sopra indicata, dal momento che in tutte le imprese i profitti non hanno l'esclusiva finalità di potenziare le medesime.

FRANCESCO COLUCCI. A nome del gruppo socialista esprimo il consenso su questo emendamento che, come è stato sottolineato dai colleghi che mi hanno

preceduto, persegue, in linea di massima, le finalità che il provvedimento al nostro esame si propone.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Debbo ricordare che l'emendamento presentato dall'onorevole Pollice è stato oggetto di esame anche da parte del Comitato ristretto, il quale ne aveva condiviso lo spirito e la sostanza. Dal dibattito svoltosi in quella sede emerse, però, che già la legge n. 416 prevede l'accantonamento degli utili nei fondi di riserva, il che rappresenta una garanzia per la non distribuzione dei medesimi.

Personalmente, ritengo che l'emendamento possa essere accolto, ma con una correzione che suggerisco all'onorevole Pollice, cioè quella di cancellare la frase « in favore dello sviluppo dell'occupazione, delle attività produttive e delle professionalità addestrate al settore ».

Se l'onorevole Pollice accettasse questa nuova formulazione, esprimerei parere favorevole sul suo emendamento.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di condividere la proposta del relatore, in quanto la legge n. 416 già prevede l'accantonamento degli utili nei fondi di riserva; è anche vero, però, che di fatto possono crearsi canali che consentono, sia pure a scoppio ritardato, la distribuzione degli utili sotto altre forme. Ritengo, comunque, che sia più opportuno non indicare il modo in cui reinvestire le provvidenze in questione — come specificato nell'emendamento Pollice —, così da evitare specificazioni che potrebbero essere avventate.

GUIDO POLLICE. Signor presidente, mi permetta di sottolineare, sia al relatore sia al Governo, che la specificazione relativa al modo di reinvestire gli utili delle imprese non vincola le medesime, ma lascia loro un arco di possibilità di interventi piuttosto largo. Del resto, non possono non sottolinearsi i problemi di occupazione, di diversificazione dell'attività produttiva e della professionalità del set-

tore. Quindi, a mio avviso, le possibilità di intervento non vengono limitate, ma con la dizione del mio emendamento sono opportunamente delimitati taluni ambiti delle medesime.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Qualora queste imprese dovessero, ad esempio, usare una parte delle provvidenze per una ristrutturazione delle loro rete commerciale, potrebbe porsi la questione della legittimità o meno di questa loro azione. In definitiva, si potrebbe dar luogo a problemi concreti, complicati da gestire.

GUIDO POLLICE. Insisto per il mantenimento del testo integrale dell'emendamento.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Signor presidente, credo che l'onorevole Pollice potrebbe acconsentire a vedere riformulato, per la parte in questione, il suo emendamento nel senso di chiarire che gli utili delle imprese debbano essere reinvestiti in favore dello sviluppo dell'impresa.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Aniasi, ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Pollice 7. 4:

Dopo le parole « in favore » aggiungere le altre « dello sviluppo dell'impresa », sopprimendo le altre « dello sviluppo dell'occupazione, dell'attività produttiva, della professionalità addetta al settore ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si dichiara favorevole.

PRESIDENTE pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 7. 4. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7. 4, nel testo così modificato.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7-bis.

1. Alle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, sono concessi per il quinquennio 1986-1990 contributi nella misura di cui al successivo comma 5.

2. La disposizione del comma precedente si applica altresì alle imprese editrici di giornali quotidiani che si pubblicano da almeno tre anni, le quali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica — la decisione irrevocabile di non procedere a distribuzione o assegnazione di utili o dividendi sotto qualsiasi forma, e, nella ipotesi di imprese individuali, di non procedere a destinazione di beni o somme a finalità estranee a quelle dell'impresa, nell'esercizio in cui sono riscossi i contributi e nei cinque esercizi successivi alla riscossione dell'ultimo contributo. La decisione deve essere assunta nelle società di persone dai soci all'unanimità, e nelle società di capitali dall'assemblea, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

3. Ove nei cinque anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o l'imprenditore individuale operi il conferimento di azienda in società che non abbia assunto o assuma analogo impegno, la società o l'imprenditore dovranno versare somma pari ai contributi riscossi aumentati degli interessi al tasso del, calcolati a partire dalla

data di ogni riscossione e capitalizzati annualmente, in conto entrata al Ministero del tesoro; ove nello stesso periodo la società o l'impresa individuale siano posti in liquidazione, la società o l'imprenditore dovranno versare in conto entrata al Ministero del tesoro somma parimenti calcolata, nei limiti però del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione o assegnazione. Somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società o dall'imprenditore quando nello stesso periodo di tempo, dai bilanci annuali, o comunque risulti violato l'impegno assunto.

4. I contributi di cui ai commi precedenti sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale acquisiti nell'anno precedente non superino complessivamente il 40 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo.

5. I contributi di cui al comma 1, sono fissati nella seguente misura:

un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a 1 miliardo e 500 milioni di lire, nonché contributi variabili nelle seguenti misure:

a) 200.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera dalle 30.000 alle 150.000 copie, e lire 400 milioni da 0 a 30.000 copie;

b) 100.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie oltre le 150.000 e fino alle 250.000 copie;

c) 50.000.000 di lire all'anno ogni 10.000 copie di tiratura oltre le 250.000 copie.

6. Alle imprese editrici di quotidiani o periodici che attraverso esplicita menzione riportata in testata risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento è corrisposto:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media

dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti e comunque non superiori a 1 miliardo e 500 milioni per i quotidiani e 300 milioni per i periodici;

b) un contributo variabile calcolato secondo i parametri previsti dal precedente comma 5 per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di 200 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

Tali contributi sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono di quelli di cui ai commi precedenti né direttamente né indirettamente né per il tramite di società controllate o da cui esse siano controllate (ai sensi del precedente articolo 2).

7. Alle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui al primo e secondo comma del presente articolo si estendono le disposizioni di cui agli articoli 12 e 14 della presente legge nonché le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

8. I contributi di cui al comma 6 del presente articolo e ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 7-*quater* sono corrisposti alternativamente per un quotidiano, o un periodico, o una impresa radiofonica o televisiva, ovvero una testata radiofonica o televisiva, qualora espressione dello stesso partito politico.

9. Alle imprese di cui ai commi 6 del presente articolo e 2 dell'articolo 7-*quater* si applicano le disposizioni in materia di bilanci di imprese di cui all'articolo 7 della legge n. 416 del 1981.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 1, quinto rigo, dopo le parole: della presente legge *aggiungere le altre:* nonché dell'articolo 52 della medesima legge.

7-bis. 1.

Al comma 3, dopo le parole: al tasso del ... *aggiungere le altre:* di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

7-bis. 2.

Al comma 3, sostituire la parola: comunque *con le altre:* da altra documentazione idonea.

7-bis. 3.

Al comma 4, in fine, aggiungere le parole: risultanti da bilancio.

7-bis. 4.

Al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 1 *con le altre:* di cui ai commi 1 e 2.

7-bis. 5.

Al comma 5, sesto rigo, dopo le parole: ultimi due esercizi *aggiungere le altre:* avendo riferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986.

7-bis. 6.

Al comma 5, lettera a), premettere le parole: 400 milioni per le copie da 10.000 a 30.000.

7-bis. 7.

Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I contributi sono concessi a condizione che le imprese non fruiscono di quelli di cui ai commi precedenti né direttamente né indirettamente ed a condizione che i contributi di cui ai commi precedenti non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano o che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti che le controllano.

7-bis. 8.

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

I contributi di cui al comma 6 sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni,

da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge n. 416 del 1981.

7-bis. 9.

Al comma 8, sopprimere le parole: ovvero una testata radiofonica e televisiva.

7-bis. 10.

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

Le imprese editrici di cui al presente articolo sono comunque soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma della legge 5 agosto 1981, n. 416, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite.

Sono soggette a tale obbligo anche le imprese di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 7-*quater* della presente legge.

7-bis. 11 .

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere: Agli stessi contributi e per il medesimo quinquennio sono ammesse le cooperative giornalistiche, comprese quelle di cui all'articolo 52 della legge n. 416 del 1981 per i periodici da esse editi da almeno tre anni.

7-bis. 12.

Gli onorevoli Bassanini e Macciotta hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del relatore 7-bis. 11:

Sostituire il secondo comma dell'emendamento 7-bis. 11 con il seguente:

Sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, a prescindere dall'ammontare dei ricavi delle vendite, anche le imprese di cui al secondo comma del presente articolo.

0. 7-bis. 11. 1.

GUIDO POLLICE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 7-bis. 12, di contenuto analogo a quello dell'emendamento 7-bis. 9 del relatore.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 5, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 6, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 7, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 8, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 9, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 7-bis. 10.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 10, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo al subemendamento 0. 7-bis. 11. 1.

FRANCO BASSANINI. Abbiamo presentato questa proposta di modifica dell'emendamento 7-bis. 11, perché il secondo capoverso fa riferimento alle imprese di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 7-*quater* della presente legge. Non riguarda solo piccole radio, ma anche imprese di grandi dimensioni, tanto è vero che, in base alla legge, esse dovrebbero avere contributi notevoli.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Propongo di sopprimere il secondo comma dell'emendamento in questione, anche perché il costo di certificazione diventerebbe, in alcuni casi, così alto da far perdere l'obiettivo che si vuol raggiungere con i contributi alle imprese.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tengo a precisare che le grandi imprese non sono comprese nell'emendamento 7-bis. 11. Mi dichiaro favorevole al subemendamento.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Anch'io mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bassanini e Macciotta 0. 7-bis. 11. 1, favorevole relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-bis. 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7-bis, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7-ter.

1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 7 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali bisettimanali, settimanali o bimensili a condizione che:

a) abbiano un assetto proprietario rientrante nelle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis;

b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 30 per cento dei costi dell'impresa per l'anno medesimo;

c) editino giornali con caratteristiche informative analoghe a quelle previste per i quotidiani di cui all'articolo 7;

d) abbiano complessivamente pubblicato nei due anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, almeno 90 numeri di ciascuna testata per i settimanali o bisettimanali, e 35 per i bimensili.

2. Tali contributi sono corrisposti nel quinquennio 1986-1990 anche ai periodici, editi da almeno tre anni da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle dell'articolo 52 della legge n. 416 del 1981.

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 7-ter, escluso il comma 2.

7-ter. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 7-ter con il seguente:

1. Per il quinquennio 1986-1990 i contributi di cui all'articolo 7 sono corrisposti altresì alle imprese editrici di giornali plurisettemanali, settimanali o quindicinali a condizione che:

a) abbiano un assetto proprietario che risponda ai caratteri di cui al comma 1 e ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis;

b) non abbiano acquisito nell'anno precedente introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

c) editino giornali con caratteristiche editoriali analoghe a quelle tipiche dei quotidiani di cui all'articolo 7;

d) abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettemanali e settimanali e 18 per i quindicinali.

2. La Commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dagli articoli 7-bis e 9, oltre che dal presente articolo.

7-ter. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Dichiaro di essere contrario all'emendamento 7-ter. 2.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere contrario all'emendamento 7-ter. 2 e di essere favorevole all'emendamento 7-ter. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 7-ter. 2, cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 7-ter. 1, sostitutivo dell'intero articolo, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7-quater.

1. Fino all'entrata in vigore delle nuove norme sul sistema radiotelevisivo misto, le imprese radiofoniche costituite nelle forme e con i requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 7-bis, che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, e che trasmettono quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali, o letterari per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a far tempo dal 1° gennaio 1986:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.

2. Alle imprese radiofoniche o televisive che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di

informazione di cui al comma 6 dell'articolo 7-bis;

viene corrisposto per il quinquennio 1986-1990 un contributo annuo fisso pari al 70 per cento dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 miliardi.

3. Le imprese di cui al precedente comma hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 e al comma 7 dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché agli articoli 12 e 14 della presente legge nonché al rimborso di cui al punto b) del primo comma.

3-bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasmissioni radiotelevisive, alle testate giornalistiche di un partito rappresentato in almeno un ramo del Parlamento, inserite quotidianamente nella programmazione di imprese radiofoniche o televisive che non versino nell'ipotesi di cui al punto c) del comma 2 del presente articolo, è corrisposto un contributo annuo pari al 70 per cento del costo effettivo sostenuto nell'anno precedente, ivi compresi i costi per l'acquisizione degli spazi televisivi o radiofonici, in ogni caso non superiore a 2 miliardi. Qualora la testata sia a programmazione periodica detto contributo viene ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo, rispettivamente per le testate a programmazione settimanale, quindicinale o mensile.

4. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a disciplinare i metodi e le procedure per la verifica periodica della persistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al comma 2, primo rigo, sopprimere la parola: o televisive.

7-quater. 1.

Al comma 2, inserire dopo le parole: viene corrisposto le altre: a cura del Servizio dell'editoria della Presidenza del Consiglio.

7-quater. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: dei costi fino alla fine e sostituirle con le altre: dalla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986 inclusi gli ammortamenti e comunque non superiore a due miliardi.

7-quater. 3.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Le imprese di cui al precedente comma hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo articolo 12 e al rimborso previsto dalla lettera b) del primo comma del presente articolo.

7-quater. 4.

Sopprimere il comma 3-bis.

7-quater. 5.

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinati i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza.

7-quater. 6.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 7-quater. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro, a nome del Governo, di essere favorevole a tutti gli emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 1, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 2, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 3, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 4, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 5, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore *7-quater*. 6, cui si è dichiarato favorevole il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo *7-quater* con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo *7-quinquies* non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 7-quinquies.

1. Gli istituti e le aziende di credito di cui al decimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, alle imprese editoriali — di cui agli articoli *7-bis*, *7-ter* e *7-quater*, comma 3 — mutui di durata massima ventennale per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvato e depositato.

2. Ai mutui di cui al precedente comma, che devono essere destinati dalle imprese beneficiarie all'estinzione delle passività aziendali, si applicano le agevolazioni e le modalità di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

3. Per la corresponsione dei contributi a carico dello Stato sui mutui di cui ai precedenti commi viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letterarie — apposito fondo la cui dotazione finanziaria è costituita da un contributo complessivo dello Stato di 100 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1987 al 2006.

(È approvato).

Il relatore ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 7-sexies.

1. In base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, le domande di contributi di cui agli articoli *7*, *7-bis*, *7-ter* e *7-quater* devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Servizio Editoria, per ogni anno entro il mese di marzo dell'anno successivo.

2. Sono comunque considerate nei termini le domande presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

7-sexies. 01.

ART. 7-septies.

1. Le imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla presente legge, nonché le imprese editrici di agenzie di stampa aventi i requisiti di cui agli articoli 9 e 9-bis della presente legge continuano ad essere soggette agli obblighi stabiliti nel titolo I della legge 5 agosto 1981, n. 416, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della medesima legge.

7-septies. 01.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole agli articoli aggiuntivi presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-sexies, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-septies, favorevole il Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Prezzo dei giornali quotidiani).

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono sostituiti dai seguenti:

« Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per il periodo fino al 31 dicembre 1985, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 7 della presente legge, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo

maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59.

A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero ».

L'onorevole Pollice ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 8.

8. 3.

Aggiungere alla fine dell'articolo 8:

Il prezzo minimo di vendita del giornale quotidiano sarà annualmente determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi.

8. 2.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al capoverso sostituire le parole: per il periodo fino al 31 dicembre 1985 *con le altre:* adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987.

8. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti dell'onorevole Pollice.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si dichiara contrario agli emendamenti dell'onorevole Pollice e favorevole agli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 8. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Pollice 8. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

(Contributi alle agenzie di stampa).

1. I contributi di cui al primo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono prorogati come segue.

2. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi e ottocento milioni, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni.

3. Ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

4. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge

5 agosto 1978, n. 502, degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 1978, n. 502, dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92, e dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 375, e successivi provvedimenti.

5. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo tra gli aventi diritto due quinti dell'importo complessivo in parti uguali e i restanti tre quinti in proporzione al parametro rilevato per ciascuna impresa come somma dei prodotti tra il numero dei giornali collegati a ciascuna rete e il numero delle parole trasmesse sulla rete stessa.

6. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese risultanti in bilancio per il personale e per le strutture.

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

9. 1.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9 di cui l'onorevole Pollice ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Pollice si intende pertanto respinto.

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9-bis.

1. Per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1986, nello stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, viene riservata una quota di lire 500 milioni in ragione di anno alle agenzie di stampa che non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 9

abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica Agenzia d'informazione per la stampa o analoga da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

2. L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti eguali agli aventi diritto fino alla concorrenza di lire duecento milioni. Le residue lire trecento milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto: a) del numero dei collegamenti per telescrivente; b) dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri; c) del numero di redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

3. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultano eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 9-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti eguali agli aventi diritto fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire

300 milioni sono ripartite fra le agenzie di stampa quotidiane che abbiano alle proprie dipendenze almeno un direttore e un redattore fisso a tempo pieno, che siano registrate da almeno tre anni e che abbiano pubblicato nei cinque anni precedenti almeno 5.000 notizie e nell'anno precedente almeno 200 notiziari.

Di conseguenza, sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.

9-bis. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si dichiara favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 9-bis 1, favorevole il Governo, preavvertendo che in caso di approvazione, sarà necessario un coordinamento con il comma 7.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9-bis con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

(Pubblicazioni di elevato valore culturale).

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche con un tetto massimo di pubblicità del cinquanta per cento che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: con un tetto massimo di pubblicità del cinquanta per cento con le altre: le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate.

10. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Contributi per la stampa italiana all'estero).

1. Il primo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero.

Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è abrogato ».

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 11.

11. 2.

L'onorevole Caria ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

L'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1986, è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di due miliardi di lire, in ragione di anno, di contributi a favore degli editori di giornali e riviste pubblicati all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero che siano effettivamente usciti con almeno 4 numeri nel corso dell'anno solare di riferimento con testi redazionali scritti per almeno il cinquanta per cento in lingua italiana e che riservano almeno il quindici per cento degli spazi disponibili in ciascun numero ai fatti politici, sindacali, culturali, economici e sociali italiani ed almeno il quindici per cento ai problemi del lavoro italiano e delle comunità italiane all'estero.

I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nell'anno precedente.

L'importo dei contributi di cui al primo comma viene ripartito in ragione del:

a) settanta per cento a favore dei giornali e riviste pubblicati all'estero;

b) trenta per cento a favore delle pubblicazioni edite in Italia e prevalentemente diffuse all'estero.

La misura dei contributi a favore dei singoli editori è determinata dalla Commissione prevista dal terzo comma e in base al disposto del secondo comma dell'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Le riduzioni del cinquanta per cento sulle tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti, previste dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono estese alle pubblicazioni edite in Italia e prevalentemente diffuse all'estero, limita-

tamente alle testate con periodicità effettiva di almeno 4 numeri all'anno. La stessa riduzione si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per l'utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissione in *facsimile* a distanza delle pagine della pubblicazione e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex, telegrafiche ed alla tariffa ordinaria delle stampe periodiche, spedite in abbonamento postale.

Le riduzioni di cui al comma precedente sono estese, in quanto applicabili, ai giornali e riviste italiane pubblicati all'estero, limitatamente alle testate con periodicità effettiva di almeno 4 numeri all'anno.

Il disposto di cui al comma sei dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è esteso alla Federazione Unitaria della Stampa Italiana all'estero (FUSIE).

Gli Istituti e le Aziende di credito italiani sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a cento milioni di lire e della durata massima di dieci anni, agli editori di cui al primo comma, per l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti destinati, in via esclusiva, alla redazione, alla composizione ed alla stampa di giornali e riviste pubblicate all'estero e di pubblicazioni edite in Italia e prevalentemente diffuse all'estero. I finanziamenti sono assistiti da contributo in conto interesse, posto a carico del fondo previsto dal comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Il contributo in conto interesse ed il tasso di interesse annuo sui finanziamenti sono stabiliti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base degli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti pubblici che effettuano erogazioni pubbli-

che a norma dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono tenute a comprendere, nella quota del settanta per cento delle spese per la pubblicità, anche gli editori di cui al primo comma, nei cui confronti non è applicabile l'ultimo comma del citato articolo 13 ».

11. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario all'emendamento Pollice.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo si dichiara contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 11. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Stante l'assenza del presentatore dell'emendamento 11. 1, onorevole Caria, s'intende che questi vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 11.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

(Finanziamenti agevolati).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1986-1990.

2. Le disposizioni richiamate dal comma precedente possono trovare applicazione a favore di imprese editrici di giornali quotidiani, di imprese editrici di periodici, e di agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche in relazione alle spese per l'utilizzazione dei servizi dei satelliti per telecomunicazioni.

3. Nel caso di formazione di consorzi tra imprese ai fini dell'utilizzazione dei

servizi dei satelliti per telecomunicazioni, le agevolazioni di cui alle disposizioni richiamate dal primo comma si applicano nella misura stabilita per le cooperative giornalistiche al sesto comma dell'articolo 30 e al primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni.

4. È autorizzata la spesa di 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987 e di 25 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1988 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, concernente i contributi in conto interessi a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo della stampa quotidiana e periodica.

5. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella produzione dei giornali quotidiani e periodici ».

6. È data precedenza nella valutazione delle domande di finanziamento di cui al presente articolo, alle imprese costituite in forma cooperativa e ai consorzi fra cooperative di cui all'articolo 6 della presente legge.

7. Il limite massimo di finanziamento assistibile, di cui al settimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aumentato a 15 miliardi.

8. L'undicesimo comma dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29 ».

9. Al secondo comma dell'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunte le seguenti lettere:

« h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani;

i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici;

l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative) ».

10. All'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel terzo comma, dopo le parole « imprese editrici di libri » aggiungere: « nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

4-bis. La gestione del fondo di cui al presente articolo, nonché quello istituito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà effettuata con l'applicazione delle norme generali della contabilità di Stato emanate con regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

12. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, 12. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 13.

*(Mutui agevolati
in favore dell'editoria libraria
per opere di elevato valore culturale).*

1. Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il capoverso con il seguente:

« È autorizzata la spesa di 4 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1986 al 1995 quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

13. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 13. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

(Agevolazioni fiscali).

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni relative alle cessioni e importazioni dei giornali quotidiani, nonché quelle relative alle prestazioni di servizi di composizione e stampa di tali giornali e alle cessioni e importazioni della carta destinata alla stampa degli stessi, sono estese alle corrispondenti operazioni concernenti i giornali periodici e i libri, ivi comprese le operazioni di legatoria, a far data, per questi ultimi, dal

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, le parole: « 1° gennaio 1988 ».

14. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 14. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

(Contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

1. La carta destinata alla stampa dei periodici e dei libri non è assoggettata al contributo a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, di cui alla

legge 13 giugno 1940, n. 868, e successive modificazioni, limitatamente al consumo relativo alla tiratura di ciascun periodico.

2. Sono ammessi al beneficio di cui al primo comma i libri e i periodici registrati come tali presso il tribunale competente per territorio, con esclusione comunque degli annuari, dei volumi costituiti da meri elenchi e dei cataloghi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sopprimere le parole: « i libri ».

15. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 15. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(Misure in favore dei dipendenti dei periodici).

1. Per cinque anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni e integrazioni, sono estese ai giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di periodici con le modalità ivi previste.

2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per i casi indicati al terzo comma dell'articolo 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché i trattamenti straordinari di cui all'articolo 37 della

stessa legge possono essere erogati anche agli operai ed impiegati dipendenti dalle imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici; ove le imprese non producano esclusivamente giornali periodici, i trattamenti straordinari di cui sopra vengono erogati limitatamente al personale nei confronti del quale, nel corso dell'anno precedente la richiesta, abbiano trovato applicazione per almeno sei mesi le norme per i lavoratori addetti prevalentemente al settore della produzione di periodici previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali.

3. L'indennità di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sarà corrisposta per i dipendenti delle imprese editrici di quotidiani e di periodici limitatamente al triennio 1986-1988.

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Le disposizioni di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni sono estese, con le modalità ivi previste, ai giornalisti — professionisti e pubblicisti — e ai praticanti dipendenti dalle imprese editrici di periodici di cui all'articolo 18 primo comma della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni nonché ai praticanti dipendenti dalle imprese editrici di quotidiani e di agenzie di stampa previste dall'articolo 27 secondo comma della legge anzidetta.

16. 3.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire le parole: di cui all'articolo 37 con le parole: di cui agli articoli 36 e 37.

16. 1.

Al terzo comma sostituire le parole: per i dipendenti delle imprese editrici di quotidiani e di periodici limitatamente al triennio 1986-1988 con le parole: per il triennio 1986-1988 ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali, delle agenzie di stampa di cui all'articolo 27 della medesima legge nonché ai dipendenti delle imprese o stampatrici di periodici di cui al presente articolo.

16. 2.

Passiamo all'emendamento 16. 3.

GUIDO POLLICE. Le modifiche proposte al primo comma dell'articolo 16 del disegno di legge tendono: ad estendere gli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge n. 416 del 1981 ai giornalisti praticanti, i quali — in forza del successivo articolo 17 del disegno di legge — verranno obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola »; ad estendere la normativa ai giornalisti pubblicisti, la cui utilizzazione a tempo pieno nei periodici è prevista dal contratto collettivo di categoria e largamente presente nei periodici; a definire l'ambito di applicazione degli anzidetti articoli dal n. 35 al n. 38 per il settore dei periodici, assumendo a criterio selettivo quello stabilito dal primo comma dell'articolo 18 della legge n. 416. È da sottolineare, comunque, che un analogo criterio selettivo è in vigore per le agenzie di informazione per la stampa.

La limitazione — a parere di questa federazione — è irrinunciabile principalmente per i due seguenti motivi: conformemente alle finalità della legge, è necessario riservare l'intervento socio-sindacale alle iniziative che presentano un minimo di garanzia organizzativa e imprenditoriale; soltanto introducendo un criterio selettivo fra le migliaia di periodici in corso di pubblicazione è possibile individuare con sufficiente approssimazione la presumibile copertura finanziaria dello Stato e degli enti previdenziali. In particolare, ove tale selezione non venisse adottata l'istituto di previdenza dei giornalisti italiani si troverebbe gravato di un

onere insostenibile — oltre che non quantificabile — e, quindi, costretto a chiedere un contributo editoriale per l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale che, invece, è attualmente a totale ed esclusivo carico dell'istituto medesimo.

Quindi, come risulta evidente, si tratta di un risparmio.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ricordo le lunghe discussioni che si sono svolte in proposito durante i lavori del Comitato ristretto, a seguito delle quali si è giunti ad un accordo. Le difficoltà riguardavano il finanziamento e la posizione espressa dal Ministero del lavoro. Mi dichiaro contrario all'emendamento in discussione.

FRANCESCO SERVELLO. Sono favorevole allo spirito di questa proposta ed auspico che tale emendamento sia inserito in un altro provvedimento.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro contrario.

GUIDO POLLICE. Insisto per la votazione dell'emendamento 16. 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pollice 16. 3, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del relatore 16. 2.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tengo a precisare che l'emendamento 16. 2 non comporta maggiori oneri. Sono pertanto favorevole.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Concordo con le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del relatore 16. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16-bis.

1. In deroga a quanto previsto dal punto 1) dell'articolo 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, le imprese che abbiano fatto ricorso ai trattamenti straordinari di cui agli articoli 35 e 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e dell'articolo 16 della presente legge possono assumere lavoratori in attuazione di contratti di formazione di cui all'articolo 3 della citata legge n. 863, nei limiti del venti per cento dei lavoratori che hanno usufruito dei trattamenti di cui al primo comma dell'articolo 16.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: al primo comma dell'articolo 16 *con le seguenti:* all'articolo 16.

16-bis. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 16-bis. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16-bis con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 12 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« L'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;

c) l'indennità prevista dall'articolo 37, lettera c);

Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto ».

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere al secondo comma le parole: giornalisti professionisti.

17. 1.

Gli onorevoli Balestracci, Zolla, Silvia Costa e Scaiola hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17 aggiungere in fine il seguente comma:

All'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per l'inapplicabilità all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima ».

17. 2.

Dichiaro precluso l'emendamento Pollice 17. 1.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nel dichiararmi favorevole all'emendamento 17. 2, preciso che lo stesso non comporta oneri aggiuntivi.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Concordo con le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Balestracci ed altri 17. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 17-bis non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 17-bis.

1. Le disposizioni della presente legge concernenti i giornalisti professionisti,

nonché le altre disposizioni normative in materia, si applicano anche ai tele-cineoperatori di testate giornalistiche televisive, iscritti all'Albo dei giornalisti professionisti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 18.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

1. Il secondo comma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 92 miliardi per l'anno 1986, in lire 90 miliardi per l'anno 1987 e in lire 70 miliardi per l'anno 1988 ».

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Ente nazionale per la cellulosa e per la carta).

1. Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 7, 7-bis, 7-ter, 9, 10, 11 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 75 miliardi per l'anno 1987, 25 miliardi per il 1988, 25 miliardi per il 1989 e 25 miliardi per il 1990.

3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno cui si riferisce il bilancio stesso.

4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli, citati al primo comma, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso.

18. 1.

Gli onorevoli Aniasi, Balestracci, Casini Pier Ferdinando, Colucci, Dignani Grimaldi, Migliasso e Scaiola hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 18. 1:

Aggiungere il seguente comma:

A valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo è riservato un contributo straordinario di 500 milioni annui da destinare interamente allo sviluppo e distribuzione dell'editoria speciale periodica per non vedenti, prodotta con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico e *braille*.

0. 18. 1. 1.

Gli onorevoli Macciotta, Gualandi e Basanini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

Dopo il terzo comma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti:

« A valere sui fondi di cui al precedente secondo comma e con le risorse derivanti dal proprio bilancio, in misura decisa dal CIPI a norma dei successivi commi, l'Ente nazionale per la cellulosa e

per la carta è autorizzato ad acquistare carta per giornali quotidiani prodotta dalle aziende operanti nei paesi della CEE a conferirla alle aziende editoriali ad un prezzo pari a quello medio accertato dal CIP sul mercato europeo. Gli acquisti di carta dalle aziende nazionali sono condizionati all'adesione ad un programma di riassetto e risanamento delle aziende operanti nel settore cartario deciso dal CIPI.

Ai fini di cui al precedente comma è costituita, con sede in Roma, la società Ristrutturazione cartaria SpA, con capitale di lire un miliardo, ripartito in mille azioni del valore nominale di lire un milione ciascuna. Il capitale è sottoscritto per novecentocinquanta azioni dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e per la quota restante dal Poligrafico dello Stato o da società da loro controllata.

La società di cui al precedente comma ha per oggetto il riordinamento di comparti nell'ambito del settore cartario promuovendo il coordinamento di imprese e unità produttive secondo un indirizzo industriale unitario. A tal fine la società promuove la costituzione di società con imprese o con consorzi di imprese operanti nel settore, partecipa al capitale di società, finanzia le società partecipate. Dette società o consorzi di imprese possono riguardare anche imprese con partecipazione di capitale estero, imprese alle quali partecipa la GEPI ed imprese o rami di imprese che svolgono attività ausiliarie in genere o di intermediazione nella circolazione dei beni.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed uno dal Ministro del tesoro. Il collegio sindacale, nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito da un magistrato della Corte dei conti che lo presiede, da un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e da un rappresentante del Ministero del tesoro ».

18. 2.

L'onorevole Piredda ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 18 aggiungere:

Dopo il terzo comma dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« A valere sui fondi di cui al presente secondo comma l'Ente nazionale cellulosa e carta è autorizzato, utilizzando le risorse del proprio bilancio nella misura decisa dal CIPI, ad acquistare carta per giornali prodotta da aziende operanti nei Paesi della CEE e a cederla alle aziende editoriali ad un prezzo uguale a quello medio accertato dal CIPI sul mercato europeo. Gli acquisti delle aziende nazionali sono condizionati all'adesione ad un programma di riassetto e risanamento del settore cartario deciso dal CIPI ».

18. 4.

Passiamo all'emendamento Macciotta ed altri 18. 2.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Nel corso del Comitato ristretto l'argomento al nostro esame è stato ampiamente dibattuto e sono anche emersi dissensi molto marcati. Successivamente si è, però, riusciti a trovare un accordo.

FRANCESCO SERVELLO. Invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo che il presente emendamento venga ritirato, al fine di evitare che vi siano espressioni di dissenso in ordine ad un tema su cui vi è un orientamento favorevole.

GIORGIO MACCIOTTA. Il presente emendamento, che si compone di diversi commi, lascerebbe — a mio avviso — alla Commissione industria la piena disponibilità per la completa utilizzazione delle risorse. Tuttavia, tenendo conto dell'invito

del Governo, del relatore e, se non erro, del presidente, nonché delle motivazioni da essi esposte, non abbiamo alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento 18. 2.

MATTEO PIREDDA. Personalmente non ho intenzione di ritirare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Credo che il Governo abbia espresso molto chiaramente la sua posizione. Il gruppo comunista ha accettato di ritirare il proprio emendamento, la prego di fare altrettanto.

MATTEO PIREDDA. Mi è stato detto che tutto quanto richiesto nell'ordine del giorno preannunciato già avviene di fatto. L'accoglimento del mio emendamento, invece, rappresenterebbe un segnale positivo anche nei confronti dei sindacati.

ENRICO GUALANDI. Relatore e Governo hanno già espresso il loro parere negativo. Quindi, a questo punto bisogna fare una scelta: o si insiste, correndo il rischio di impedire la conclusione dell'iter del provvedimento, oppure si rinuncia all'emendamento.

FRANCESCO SERVELLO. Ripropongo l'invito a trasferire il contenuto dell'emendamento in un ordine del giorno, che la Commissione sicuramente approverà.

GIORGIO MACCIOTTA. Sia ben chiaro che l'opposizione è intenzionata a ritirare i suoi emendamenti soltanto nel caso in cui tutti gli emendamenti vengano ritirati.

PRESIDENTE. Invito nuovamente l'onorevole Piredda a ritirare il suo emendamento 18. 4.

MATTEO PIREDDA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Aniasi ed altri 0. 18. 1. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Mi limito a far presente che l'accoglimento di tale sub-

emendamento non comporterà alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto già previsto nell'articolo 18.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore 18. 1 nonché al subemendamento al medesimo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 18. 1. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 1, interamente sostitutivo dell'articolo, con la modifica apportata, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli 19, 20 e 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19.

(Commissione paritetica).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in di-

scussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.

(È approvato).

ART. 20.

(Dotazione organica della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica).

1. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è rideterminata aumentando nella misura del 10 per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui al decreto interministeriale 21 luglio 1982.

2. La dotazione organica di ogni qualifica funzionale e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica sarà determinata con uno o più provvedimenti, secondo la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1983, n. 137.

3. Alla copertura dei posti comunque disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvederà immediatamente con l'assunzione degli idonei dell'ultimo concorso espletato per ogni qualifica funzionale o, in mancanza, ai sensi del quinto comma dell'articolo 10 della succitata legge.

4. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, integrati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro del tesoro, 9 ottobre 1981, sono aumentati di due posti di livello di funzione D, con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono rideterminate le funzioni corrispondenti ai già esistenti posti delle qualifiche dirigenziali.

5. Il consiglio di amministrazione della predetta direzione generale è composto secondo le disposizioni di cui all'ottavo comma dell'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

(È approvato).

ART. 21.

(Ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica).

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988 con istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro — Rubrica Provveditorato Generale dello Stato — per l'acquisto di mobili, di macchine da scrivere e da calcolo, di apparecchi e supporti necessari per le esigenze di automazione col sistema elettronico e quant'altro possa occorrere per l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi della direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

2. Gli acquisti di cui al precedente comma sono effettuati dal Provveditorato generale dello Stato a trattativa privata, in deroga alle norme previste dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni previo parere favorevole di una commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e costituita dal direttore generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica e dal Provveditore generale dello Stato.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 21-bis.

(Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

1. L'applicazione del primo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1981, n. 416, deve essere effettuata secondo il criterio interpretativo in base al quale non comporta decadenza dalle provvidenze il tardivo invio di atti compiuti nei termini di legge in conformità alla normativa generale sulle società.

21-bis. 01.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Assicuro che tale articolo aggiuntivo non comporta nuovi oneri. Esso vuole evitare che coloro che abbiano compiuto gli atti nei termini di legge ma li abbiano inviati dopo la scadenza dei termini siano puniti con la decadenza, così come se non avessero compiuto affatto l'atto. Si tratta di un fatto di equità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 21-bis.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(Onere finanziario).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1986, in lire 157 miliardi per l'anno 1987, in lire 122 miliardi per l'anno 1988, in lire 51 miliardi per l'anno 1989, in lire 69,5 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso quello di cui ai precedenti articoli n. 14, valutato in lire ... miliardi per ciascuno degli anni 1986 e successivi, n. 16, valutato il lire ... miliardi per l'anno 1986, e n. 20, valutato in lire ... miliardi, per ciascuno degli

anni 1986 e successivi, si provvede quanto a lire 185 miliardi per l'anno 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando per lire 120 miliardi lo specifico accantonamento, per lire 50 miliardi la voce « Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università », per lire 80 miliardi la voce « Fondo sociale per l'emigrazione », per lire 7 miliardi la voce « Riordinamento del Ministero degli affari esteri »; quanto a lire 157 miliardi per l'anno 1987, lire 122 miliardi per l'anno 1988 e lire 51 miliardi per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Le somme di cui al precedente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate in quello successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1986 si provveda quanto a lire 120 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e quanto a lire 3 miliardi e 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Riordinamento del Ministero degli affari esteri ».

All'onere previsto per il 1987 si provveda quanto a lire 50 miliardi, mediante corrispondente riduzione del capitolo

6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1986 utilizzando l'accantonamento « Norme per il personale tecnico-amministrativo delle università »; quanto a lire 8 miliardi mediante corrispondente riduzione del medesimo capitolo utilizzando l'accantonamento « Fondo speciale per l'immigrazione »; quanto a lire 3 miliardi e 700 milioni, mediante riduzione del medesimo capitolo utilizzando parzialmente l'accantonamento: « Riordinamento del Ministero affari esteri »; quanto a lire 83 miliardi e 600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando parte della quota 1987 dello specifico accantonamento.

All'onere previsto per l'anno 1988 si provvede per 73,4 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987 utilizzando la quota residua per il 1987 dello specifico accantonamento, quanto a lire 47,6 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando parte della quota per il 1988 dello specifico accantonamento.

All'onere previsto per l'anno 1989 si provvede quanto a lire 74,4 miliardi con riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale al medesimo capitolo utilizzando la quota residua per il 1988 dello specifico accantonamento e quanto a lire 51 miliardi con riduzione del medesimo capitolo utilizzando la quota 1989 dello specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 1.

L'onorevole Bassanini ha presentato i seguenti subemendamenti:

Al primo comma dell'emendamento 22. 1, sostituire le parole: per l'anno 1986 si provveda *con le parole:* valutato in lire 123.300 milioni per l'anno 1986, 145.300

milioni per l'anno 1987, 121.000 milioni per l'anno 1988 e 114.000 milioni per l'anno 1989, si provvede: per l'anno 1986.

0. 22. 1. 1.

Al secondo comma sostituire le parole: all'onere previsto per il 1987 si provveda con le parole: per l'anno 1987 si provvede.

0. 22. 1. 2.

Al terzo comma sostituire le parole: all'onere previsto per l'anno 1988 si provveda con le parole: per l'anno 1988 si provvede.

0. 22. 1. 3.

Al quarto comma sostituire le parole: all'onere per l'anno previsto 1989 si provveda con le parole: per l'anno 1989 si provvede.

0. 22. 1. 4.

FRANCO BASSANINI. Si tratta soltanto dell'inserimento della quantificazione dell'onere, che nell'emendamento del relatore non è prevista.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Sono favorevole al subemendamento dell'onorevole Bassanini.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 22, nonché ai subemendamenti presentati dall'onorevole Bassanini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Bassanini 0. 22. 1. 1, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bassanini 0. 22. 1. 2, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bassanini 0. 22. 1. 3, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bassanini 0. 22. 1. 4, favorevoli relatore e Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, con le modifiche testè apportate, l'emendamento Bassanini 22. 1, interamente sostitutivo dell'articolo, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'onorevole Pollice ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 22-bis. 0. 1.

Il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416 sono così sostituiti:

« Nessuna società concessionaria di pubblicità, neppure per interposta persona o in virtù di accordi con persone giuridiche o associazioni ovvero di rapporti di controllo o collegamento come definiti dal terzo comma dell'articolo 4 della presente legge, può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il venti per cento di quella nazionale.

La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli un'impresa editrice o che sia controllata da un'impresa editrice o da una persona fisica o giuridica che controlli un'impresa editrice non può esercitare la esclusiva pubblicitaria che per le testate edite da tale impresa editrice o da altre imprese editrici a quest'ultima collegate.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione dei commi precedenti ».

22-bis. 0. 1.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Sono contrario all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Pollice.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 22-bis.
(Norma finale).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22-bis. O. 2.

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Terminato l'esame degli articoli, passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Quercioli, Bassanini, Gualandi e Petruccioli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Interni,

rilevato che la legge sull'editoria contiene norme volte a impedire la concentrazione della proprietà delle testate giornalistiche;

rilevato altresì che negli ultimi anni la legge 416 ha consentito il risanamento finanziario della grande maggioranza delle imprese editoriali, e che ciò malgrado è proseguito un processo di acquisizione da parte di grandi gruppi economico-finanziari del controllo dei maggiori organi di stampa;

impegna il Governo

a scoraggiare la prosecuzione di tale processo e a favorire un progressivo distacco fra stampa e potere economico finanziario;

a tal fine, auspica che in tempi rapidi vengano assunte decisioni anche legislative atte a far sì che la proprietà anche parziale delle imprese editoriali e radio televisive venga impedita a gruppi economici e finanziari, pubblici e/o privati, il cui giro di affari complessivo sia superiore a due volte quello delle medesime imprese editoriali o radio televisive;

impegna infine il Governo, in attesa di tali innovazioni legislative, a far sì che i giornali di proprietà pubblica non siano affidati a gestioni partitiche, e seguano una linea di condotta del tutto autonoma dal Governo e dai partiti, rispettosa del pluralismo, dell'oggettività e della completezza dell'informazione ».

O. 3378/II/1.

Gli onorevoli Aniasi, Balestracci, Bassanini e Gualandi hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Interni,

attesa la necessità di risolvere l'ampio contenzioso giudiziario riguardante la imposizione dell'ILOR sui redditi derivanti dalle attività di rivendita: contenzioso non ancora definito dinanzi all'autorità giudiziaria;

preso atto dei principi riaffermati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 42 del 1980 e n. 87 del 1986 circa i requisiti minimi per l'applicabilità dell'ILOR ad alcune categorie;

ritenuto che nell'ipotesi dell'attività di rivendita non sono ravvisabili tali requisiti minimi, in quanto il rivenditore non investe nella sua attività alcun capitale, non immobilizza merci e non determina il prezzo del prodotto;

considerato che l'esenzione fiscale permetterebbe un'ulteriore diffusione delle pubblicazioni a stampa, senza alcun danno concreto per le rivendite esistenti, dal momento che anche queste ultime go-

drebbero dell'aumento complessivo della fruizione informativa;

impegna il Governo

a rivedere nei tempi più brevi il trattamento fiscale della categoria dei rivenditori ai fini di adeguarlo ai principi affermati dalla giurisprudenza ».

O. 3378/II/2.

Gli onorevoli Balestracci, Bassanini e Casini Per Ferdinando hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione Interni,

nell'approvare il disegno di legge n. 3378 e proposte di legge abbinate (Editoria),

rilevato che si sono verificati gravi episodi di discriminazione nella distribuzione di supplementi allegati a giornali quotidiani;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative perché sia effettivamente garantita, da parte delle rivendite, la parità di trattamento tra i giornali quotidiani e periodici anche nel caso della distribuzione di supplementi ».

O. 3378/II/3.

Gli onorevoli Macciotta, Gualandi e Bassanini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La II Commissione Interni

impegna il Governo:

ad utilizzare i fondi di cui al precedente secondo comma e con le risorse derivanti dal proprio bilancio, in misura decisa dal CIPI a norma dei successivi commi, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato ad acquistare carta per giornali quotidiani prodotta dalle aziende operanti nei paesi della CEE ed a conferirla alle aziende editoriali ad un

prezzo pari a quello medio accertato dal CIP sul mercato europeo. Gli acquisti di carta dalle aziende nazionali sono condizionati all'adesione ad un programma di riassetto e risanamento delle aziende operanti nel settore cartario deciso dal CIPI ».

O. 3378/II/4.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Per quanto riguarda il primo ordine del giorno, cioè quello presentato dai colleghi Quercioli, Bassanini, Gualandi e Petrucio, devo dire che lo ritengo alquanto particolare. Per parlar chiaro, dobbiamo riconoscere che per la prima parte esso fa riferimento alla questione de *Il Mattino*, mentre nella seconda, nel momento in cui si approva una legge che definisce in modo analitico le caratteristiche della proprietà, si auspica una legislazione fondamentale diversa da quella che viene approvata.

Mi pare assai strano approvare una legge all'unanimità e, contestualmente, auspicarne una diversa.

FRANCO BASSANINI. Si tratta di capire se un ordine del giorno consenta, o meno, di aprire un'ampia discussione. In questo caso penso di no poiché siamo incalzati dalla necessità di recarci in Aula.

Pertanto, mi limito a dire che è nostro convincimento che la disciplina anti-*trust* che abbiamo qui interpretato autenticamente sia giusta ma insufficiente rispetto ai processi di concentrazione che non sono soltanto del settore editoriale, ma complessivi.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Bassanini, è titolare di iniziativa legislativa; presenti quindi un'apposita proposta di legge.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di non accettare l'ordine del giorno 3378/II/1. Non è possibile appro-

vare una legge e dichiararla, contestualmente, insufficiente.

FRANCO BASSANINI. Noi riteniamo che la questione debba essere affrontata, manteniamo l'ordine del giorno e chiediamo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Non capisco perché una piena convergenza debba venire meno su una questione che, pur se certamente reale, tuttavia può trovare soluzione attraverso un'iniziativa politica cui ciascuno di noi può aderire.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro, a nome del Governo, di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno 0. 3378/II/2.

Dichiaro inoltre di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno 0. 3378/II/3, perché esso fa riferimento ad iniziative non legislative consentendo a che il Governo svolga un'opera di mediazione che tenga conto delle esigenze e rompa il « tessuto » negoziale in cui la vicenda si inserisce.

Dichiaro, infine, di accettare come raccomandazione soltanto la prima parte dell'ordine del giorno 0. 3378/II/4.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno 0. 3378/II/1, non accettato dal Governo, se insistano per la votazione.

FRANCO BASSANINI. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0. 3378/II/1, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno 0. 3378/II/4, di cui il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione soltanto la prima parte, se insistano per la votazione.

GIORGIO MACCIOTTA. Insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno 0. 3378/II/4, di cui il Governo ha dichiarato di accettare come raccomandazione soltanto la prima parte.

(È respinto).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GUIDO POLLICE. Nonostante quanto ho detto nel corso del mio intervento nella discussione sulle linee generali, non ho notato — eccetto che su una questione che considero di importanza marginale — alcuna volontà di prendere in considerazione le motivazioni che ho addotto. Soprattutto, non ho udito — all'infuori di una breve riserva espressa dall'onorevole Servello — alcuna considerazione sulla complessità di questo provvedimento, che sarà esaminato dalla competente Commissione del Senato con altrettanta velocità di quanta è stata impressa in questa sede e che, grazie all'articolo 22-bis presentato dal Governo, sarà reso efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A me ed alla forza politica che qui rappresento non resta, dunque, che augurare un « buon Natale » ai proprietari del *Corriere della Sera*, i quali porteranno a casa, per il 1986, 7 miliardi 831 milioni; un « buon Natale » ai proprietari de *Il Messaggero*, i quali porteranno a casa 4 miliardi 232 milioni 618 mila lire; un « buon Natale » ai proprietari de *La Nazione*, i quali si sono sempre distinti nella lotta per la moralità pubblica e porteranno a casa 3 miliardi 992 milioni 588 lire; un « buon Natale » al direttore de *La Repubblica*, che porterà a casa 5 miliardi 286 milioni di lire; un « buon Natale » ai padroni de *Il Sole-24 Ore*, che porteranno a casa 3 miliardi 198 milioni di lire; un « buon Natale » ai « padroni dei padroni », cioè quelli de *La Stampa*, che porteranno a casa per il 1986 e per il 1987 5 miliardi 522 milioni di lire; un « buon Natale » ai proprietari de

Il Tempo e soprattutto al suo direttore — così solerte nel condurre le battaglie moralistiche del paese — che porterà a casa 3 miliardi 313 milioni di lire; un « buon Natale » anche a *Radio radicale* — cui auguro lunga vita — che porterà a casa 2 miliardi di lire; ...

FRANCESCO RUTELLI. Un miliardo 600 milioni, per la precisione.

GUIDO POLLICE. ... un « buon Natale » ai compagni de *l'Unità*, che porteranno a casa 4 miliardi abbondanti.

« Buone feste » ai proprietari ed ai cento lettori de *La Voce repubblicana*, che porteranno a casa circa un miliardo, ai 150 lettori de *Il Popolo*, che porteranno a casa 2 miliardi ed ai 27 lettori dell'*Avanti!*, che porteranno a casa anch'essi 2 miliardi.

« Buon Natale » anche ai 150 lettori de *Il Secolo d'Italia*, che porteranno a casa un miliardo e mezzo.

Auguri particolari ai compagni de *il manifesto* e di *Paese sera*, che potranno continuare a vivere, ma ad un prezzo molto alto, in un paese in cui le battaglie sono difficili a farsi ed in cui perché essi possano fare e continuare a fare di tali battaglie abbiamo dovuto pagare un alto prezzo.

« Buon Natale » pure a democrazia proletaria, che, se riuscirà a pubblicare 5 mila copie in più del suo mensile, potrà ottenere 200 milioni di lire.

FRANCESCO SERVELLO. A nome dei 25 mila abbonati a *Il Secolo d'Italia*, faccio una dichiarazione di auguri di buon Natale.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Pollice di non aver promosso alcuna forma di ostruzionismo, che, se fosse stata avviata con gli strumenti regolamentari a disposizione, ci avrebbe impedito di approvare in tempo utile questo provvedimento.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, secondo comma, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: « Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (3378):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge nn. 2057, 2082, 2094 e 3602.

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Caprili, Casini Pier Ferdinando, Cavagna, Colucci, Costa Silvia, Danini, Dignani Grimaldi, Dutto, Franchi Franco, Galli, Gualandi, La Russa, Macciotta, Manfredini, Memmi, Migliasso, Piredda, Polidori, Quarta, Scaiola, Servello, Torelli, Zolla.

La seduta termina alle 12,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA